

Antonio Maccafani di Pereto

Maccafani			
159 x	C. G.	Antonio figlio del fu Giovanni e della na Antonia del fu Giuseppe Moenti nata 11 Settembre 1824 del fu Gio. Anselmo, e detto fu Feltrude Petrucchi di Subiaco	
		n. 13 Giugno	1855
	C. G.	Giulia, moglie di lui figlio del fu Antonio Ferrari, e di Maria Scafa di Carsoli.	18
		loro figli	
		Agnese Giovanna Maria n. 2	Giugno 1874
		Giovanni n. 12	Agosto 1892
		Giulio Olivino Arturo n. 20	Luglio 1896

a cura di Massimo Basilici

edizioni **LO**

Introduzione

Uno dei personaggi “leggendari” di Pereto (L’Aquila) è stato Antonio Maccafani, conosciuto con il nome di *Toto*. Secondo gli anziani del luogo e dai racconti della gente sembra che questi abbia dilapidato il patrimonio della famiglia Maccafani. Si racconta che a causa di perdite finanziarie, in una notte avrebbe venduto tutto il suo patrimonio alla famiglia Mazzini-Vicario. Poi scomparve dal paese. Di lui non si seppe più nulla.

L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di raccontare la storia di quest’uomo attraverso le carte rintracciate.

Ringrazio per la documentazione:

Biblioteca comunale *Oreste Borrello* di Lamezia Terme (Catanzaro)

Biblioteca universitaria della Facoltà di Economia *Enrico Barone* di Roma

Biblioteca universitaria *Alessandrina* di Roma

Ringrazio inoltre per le informazioni:

Basilici Paolo

De Santis Gabriella

Meuti Pierluigi

Massimo Basilici

Roma, 10 agosto 2021.

Note per questa pubblicazione

In questa pubblicazione sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:

ARCO Archivio comune di Pereto (L'Aquila)

ASAg Archivio di Stato di Aquila

ASM Archivio di Stato di Macerata

Nella copertina della presente pubblicazione è riportato un ritaglio dello *Stato delle anime* di Pereto, redatto nell'anno 1881 ed aggiornato negli anni successivi, in cui è descritta la composizione della famiglia di Antonio Maccafani.



Figura 1 - Stemma Maccafani

La vita di Antonio

Antonio, conosciuto in paese con il nomignolo di *Toto*, nacque a Pereto il 13 giugno 1855.

PROVINCIA DI AQUILA

ATTO DI NASCITA N. *1000*

CIRCONDARIO
di *Corchiano*

COMUNE
di *Pereto*

UFFIZIO DELLO STATO CIVILE
di *Pereto*

Notamento che si rimette in doppio al Parroco, e dal quale ne sarà restituito uno con la indicazione del Battesimo amministrato.

Nel dì *quattordici giugno* - 1855

Il sottoscritto *Michele Martini* Ufficiale dello Stato civile di questo Comune di *Pereto* previene il sig. Parroco della Chiesa di *S. Salvatore* - che egli nel giorno de' *quattordici giugno* - alle ore *quindici* - ha iscritto ne' suoi registri dietro corrispondente dichiarazione, l'atto di nascita di *Antonio Maria Mancasari* figlio de' coniugi *Giuseppe Mancasari*, e *Marianna Martini* domiciliati strada *Castello* - nato nel dì *tre* - del corrente mese alle ore *venti* -

Lo scrivente nel rimettere al sudetto signor Parroco il presente notamento, lo prega di volerglielo restituire con l'indicazione del giorno, in cui avrà amministrato il Sacramento del Battesimo al neonato, onde possa adempiere alle disposizioni della legge.

L'Ufficiale dello Stato civile
M. Martini

Al Signor Parroco di *S. Salvatore*

Il Parroco di *S. Salvatore* certifica che l'amministrazione del S. Battesimo al - neonato - è seguita oggi li *quindici* giugno 1855.

Sottoscritto
S. Parroco

Il presente certificato si è ritirato dal sottoscritto Ufficiale dello Stato civile ed allegato al vol. de' documenti oggi li *quindici* giugno 1855.

Sottoscritto
M. Martini

Figura 2 - Atto di nascita di Antonio

In Figura 2 è mostrato l'atto di nascita¹ del comune di Pereto.² Era figlio di Giovanni (circa 1816 - Pereto, 31 ottobre 1874) e di Meuti Maria Antonia (Pereto, 11 settembre 1824 - Pereto, 3 novembre 1896).

Sposò Ferrari Giulia, figlia di Antonio e di Scafa³ Maria di Carsoli. Antonio e Giulia ebbero come figli:

- Agnese Giovanna Maria (Pereto, 2 giugno 1891⁴ - #).
- Giovanni (Pereto, 12 agosto 1892⁵ - Jacarei, San Paolo, Brasile, 6 giugno 1949). Sposò Margarida Dalmolin. Ebbe come figlia Giulia (San Paolo, Brasile, 21 settembre 1919 - Jacarei, San Paolo, Brasile, 5 gennaio 2009).⁶
- Maria Soccorso Antonia (Pereto, 7 maggio 1894⁷ - Pereto, 7 maggio 1894), morta appena nata;⁸
- Guido Oliviero Arturo (Pereto, 20 luglio 1896⁹ - #).

Appena sposato, abitava in *via la catena*,¹⁰ non si conosce il civico. Quando nacque il secondo figlio, Giovanni abitava in *piazza del municipio*, piazza che poi diventerà piazza Giuseppe Mazzini. In Figura 3 sono mostrati i fabbricati di proprietà di Antonio, lui con la famiglia abitava al civico numero 3, il portone sulla sinistra della fotografia.

¹ ASAg, Nati, anno 1855, registrazione numero 20.

² Da questo documento si ricava che fu battezzato nella chiesa del SS Salvatore. È stato ricercato questo atto, ma non si trova. Analizzando i registri parrocchiali presenti attualmente siamo indotti a pensare che ci dovevano essere i registri della parrocchia del SS Salvatore, documenti che oggi sono irreperibili. In alcuni anni i battezzati delle varie parrocchie furono annotati in un unico registro della parrocchia di San Giorgio martire.

³ Questo è il nome riportato nello *Stato delle anime* del 1881. Da segnalare che a Carsoli esisteva una famiglia chiamata Scafi.

⁴ ARCO, Registro delle nascite, anno 1891, numero 30.

⁵ ARCO, Registro delle nascite, anno 1892, numero 49.

⁶ Sposò Orlando Felipe Bonanno il 7 agosto 1937.

⁷ ARCO, Registro delle nascite, anno 1894, numero 29.

⁸ Nel registro anagrafico delle nascite è riportata la frase: ... *e che io riconosco essere senza vita*.

⁹ ARCO, Registro delle nascite, anno 1896, numero 28.

¹⁰ Informazione estratta dall'atto di nascita della figlia Agnese.



Figura 3 - Fabbricati in piazza Giuseppe Mazzini

Non si hanno informazioni sulla sua formazione scolastica. Sicuramente studiò in quanto ricoprì fino al 1897 l'incarico di segretario comunale di Pereto, segno che aveva qualche titolo di studio. Si trovano atti comunali con la sua firma a partire dall'anno 1875. In Figura 4 è mostrata la sua firma in una delle delibere comunali.

Figura 4 - Firma di Antonio

La famiglia Maccafani è stata una delle famiglie nobili di Pereto, ma Antonio, suo padre e suo nonno non appartenevano al ramo nobile. Nobile fu la baronessa Agnese Maccafani (Roma, 17 febbraio 1812 - Roma, 22 febbraio 1891), ultima discendente della famiglia. Agnese era la zia di Antonio, ovvero il padre di Agnese (Gian Dionisio) ed il nonno di Antonio (Giovan Angelo) erano fratelli.


Agnese morì due anni dopo aver fatto testamento (anno 1889) a favore dei cugini ed i nipoti. Nel testamento lasciò diverse proprietà e soldi alla famiglia ed ai suoi servitori.¹¹ Uno dei destinatari dei beni fu Antonio che ricevette un quinto del patrimonio. Così Antonio si trovò a gestire un patrimonio notevole in quanto gestiva la sua parte e probabilmente anche quella degli altri eredi di famiglia, visto che era uno degli esponenti che aveva studiato.

Fu nominato esecutore testamentario, non Antonio, ma Cesare Buglioni, avvocato e cognato della baronessa. Due anni dopo la morte della baronessa, nel 1893 Cesare consegnerà ad Antonio la somma dovuta all'eredità. In Figura 5 è mostrata la ricevuta in cui Antonio dichiara di aver ricevuto una somma dovuta all'eredità della zia Agnese.¹² Questo il contenuto: *Io sottoscritto dichiaro aver ricevuto dal Sig. Cesare Buglioni la somma di Lire Millenovantatre e C.^{mi} 50 £ 1093,50) risultata a mio favore dal resoconto della sua gestione quale esecutore testamentario della Ch. M. di mia Zia Agnese Maccafani, e glie ne faccio finale quietanza salvo la mia obbligazione pel residuo della cambiale firmata dai miei cugini Gabriele e Mario Maccafani il 16 Marzo 1890 e da me avallata.*

*Roma 6 agosto 1893
Antonio Maccafani*

¹¹ Per dettagli sulla vita di questa donna e sul suo testamento si veda Basilici Massimo, *Agnese Maccafani di Pereto*, anno 2010.

¹² ASM, fondo Maccafani-Buglioni (1739-1896), IT-ASMC-F530461165.



Io sottoscritto dichiaro aver ricevuto
dal Sig. Cesare Buglioni la somma
di Lire Mille novantatré e 50
(1093,50) risultata a mio favore dal
resconto della sua gestione quale
esecutore testamentario della Ch. M.
di mia Tia Agnese Maccarani, e
gliz ne faccio finale quietanza,
salvo le mie obbligazioni per il
residuo della cambiale firmata
dai miei cugini Gabriele, e Mario
Maccarani il 16 Marzo 1890, e da
me avallata -
Roma 6 Agosto 1893
Antonio Maccarani

Figura 5 - Ricevuta

Nel 1882 Antonio acquistò alcune proprietà con la legge del 15 agosto 1867 numero 3848 per la vendita all'asta pubblica dei beni dell'asse ecclesiastico.¹³ Acquistò poco più di 15 ettari di terreno,¹⁴ ovvero l'appezzamento di terreno conosciuto in paese come Villa Vicario.

¹³ Con questa legge furono soppressi indistintamente tutti gli enti ecclesiastici, sia quelli morali sia quelli per scopo di culto: diocesi e istituti di vita consacrata, ed anche i capitoli delle chiese cattedrali e di quelle collegiate. Furono soppressi in quanto ritenuti superflui dallo Stato per la vita religiosa della nazione.

¹⁴ Colapietra Raffaele, *Gli acquirenti dei beni ecclesiastici in Abruzzo dopo l'unità*, anno 1966, pagina 38.

Per un dissesto finanziario di cui si ignorano le cause, Antonio vendette tutti i suoi averi, lasciando anche debiti in varie città. Il 16 giugno 1897 la sua proprietà fu acquistata in blocco, senza nessuna ispezione, da parte di Mazzini Maria, la quale ne prese possesso il 24 giugno 1897. La vendita comprendeva oltre duecento ettari di terreno e relativi fabbricati.¹⁵

Nelle delibere comunali di Pereto si trova una delibera in cui Antonio annunciava le sue dimissioni da segretario comunale.¹⁶ Con data 8 settembre 1897 il comune bandiva il concorso per il nuovo segretario comunale.¹⁷

Venduto quello che poté in breve tempo, Antonio nel luglio 1897 scomparve da Pereto, fuggendo nelle Americhe e non si ebbe più notizia di lui. Qualcuno lo vuole emigrato nel Brasile.

Si racconta che giorni prima della sua fuga, si diede quasi morto in paese, a tal punto che il sacerdote gli impose l'estrema unzione. La mattina successiva fuggì da Pereto. Riuscì a far emigrare i figli, non si sa se anche la moglie. Morì povero. Anni dopo tornò in Pereto il figlio Guido, il quale non sapeva delle vicende del padre e non fu ben accolto dai parenti.

¹⁵ Laurenti Achille, *Oricola e contrada Carseolana*, ristampa associazione culturale *Lumen*, anno 2009, pagina 116.

¹⁶ ARCO, delibera del 22 agosto 1897, numero 224: *Accettazione delle dimissioni Segretario Comunale sig. Antonio Maccafani*.

¹⁷ ARCO, delibera del 8 settembre 1897, numero 179: *Concorso per segretario comunale*.

L'avvento dei Mazzini-Vicario

Maria Mazzini (#, 12 marzo 1866 - Roma, 19 marzo 1948) era propinote del filosofo e personaggio risorgimentale Giuseppe Mazzini e proveniva da una ricca famiglia. Aveva sposato Carlo Vicario (Chiaromonte (Potenza), 14 agosto 1858 - Roma, 17 marzo 1929), *consigliere della Corte dei Conti, censore della Banca d'Italia, consigliere della Stampa, sindaco di parecchie società importanti e soprattutto uno dei maggiori esponenti della allora potente Massoneria*.¹⁸

Trasferitisi a Pereto, nell'anno 1903 la famiglia Vicario-Mazzini abitò inizialmente in piazza Giuseppe Mazzini all'attuale civico 3, in un'abitazione all'interno del paese.

Si racconta che questa casa era di Antonio, vi abitava lui con la sua famiglia, con la vendita passò ai Mazzini-Vicario. All'interno era dipinto lo stemma della famiglia Maccafani. I Mazzini-Vicario acquistarono i fabbricati presenti ai civici 3, 4 e 5 di piazza Giuseppe Mazzini con la vendita di Antonio.

A partire dal 1905 i Mazzini-Vicario andarono ad abitare alla villa omonima, fatta realizzare tra il 1902 ed il 1903, indicata dalla gente come *villa Vicario* o *villa San Silvestro*¹⁹ (Figura 6). Fu edificata all'interno della proprietà acquistata da Antonio.

¹⁸ Laurenti Achille, *Oricola e contrada Carseolana*, ristampa associazione culturale *Lumen*, anno 2009, pagina 117.

¹⁹ Il nome è dovuto ai resti di una chiesa, presente nella proprietà, dedicata a San Silvestro.



Figura 6 - Villa Vicario, anno 1905

La famiglia Vicario-Mazzini comprò così da Antonio:

- terreni, ovvero tutta l'attuale Villa San Silvestro, che all'epoca dell'acquisto si estendeva tra l'abitato ed i piedi del monte Ser-rasecca, tra la strada che collega Pereto con Rocca di Botte e la località sopra la sorgente di Pilioncio, con quello che rimaneva della struttura dell'antico convento di San Silvestro;
- abitazioni, ad esempio la casa in piazza Giuseppe Mazzini;
- fontane, ovvero la *fonte vecchia*;
- sorgenti, quella di Pilioncio e della Teglia;
- mulino, quello antico, situato lungo il fosso della mola.

La fontana, le sorgenti ed il mulino erano utilizzate dalla gente del paese che per consuetudine li utilizzavano, pur essendo proprietà privata. Così la vendita creò una serie di problemi tra i Mazzini-Vicario e la comunità del paese.²⁰

²⁰ Per dettagli su quello che successe dopo la vendita di Antonio si veda Basilici Massimo, *L'acqua a Pereto (L'Aquila): anni 1899-1933*, edizioni Lo, anno 2021.

I documenti rintracciati


Relativamente al nome di Antonio Maccafani sono stati trovati una serie di documenti che si possono raggruppare in due argomenti:

1. una serie di sentenze giuridiche;
2. la vendita di beni in relazione al suo fallimento economico.

In riferimento al punto 1, Antonio, in qualità di segretario comunale, mise in vendita per morosità alcuni beni, situati fuori dal comune di Pereto, di un contribuente. Questi beni furono acquistati da più acquirenti. Su queste proprietà non furono pagate dal proprietario iniziale le tasse dovute, per questo l'esattore comunale di Tivoli chiese il pagamento all'acquirente. Questi non riconoscendo quanto richiesto intentò una causa. Questa causa divenne oggetto di studio nel campo della Giurisprudenza, a tal punto da essere citata in varie collane giuridiche dell'epoca.

Al punto 2 si trovano delle richieste in denaro, ovvero dei pagamenti di somme richieste da parte di creditori. Le richieste riportate in fondo a questa pubblicazione sono quelle rintracciate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. È possibile che altri pagamenti furono richiesti da amministrazioni locali o privati di cui al non momento non si ha documentazione. D'interesse è la vendita del primo piano dell'abitazione di via della vite in Roma. Furono indette tre aste, mettendo annunci sulla Gazzetta Ufficiale. Nella prima asta questo primo piano dell'abitazione fu messo in vendita ad un prezzo di partenza di lire 5.800,80, nella seconda di lire 4.640,65 e nella terza di lire 3.248,45. Queste tre aste lasciano supporre che il bene fu svenuto visto i ribassi del prezzo di base.

In fondo a questa pubblicazione sono riportati i testi integrali dei documenti rinvenuti.

A photograph of a handwritten signature in dark ink on a light-colored background. The signature is written in a cursive, flowing style and reads "Antonio Maccafani". The signature is positioned above a horizontal line, which appears to be a signature line on a document.

Considerazioni

I discendenti in Pereto raccontavano e raccontano che Antonio si vendette il patrimonio della famiglia Maccafani, patrimonio lasciato in eredità ai nipoti e cugini dalla baronessa Agnese. Il testamento della baronessa non è puntuale nei beni assegnati, ovvero non si ha un dettaglio specifico dei beni mobili ed immobili lasciati in eredità. Dettaglio che si potrebbe ricavare da carte presenti nell'archivio di stato di Macerata.²¹ Qui si trova un carteggio di decine di fogli manoscritti di proprietà della baronessa e portati a Matelica (Macerata) dal marito della baronessa.²²

Quello che è possibile dire è che Antonio vendette sicuramente la sua parte di patrimonio. Altri beni rimasero agli assegnatari del testamento della baronessa.

Basta considerare che rimase ai cugini di Antonio il palazzo familiare in Pereto, dimora antica della famiglia, attualmente presente in piazza Maccafani con annesse altre abitazioni dislocate su vicolo Maccafani. Queste alla fine degli anni Settanta erano di proprietà di Rodolfo, Marianna e Agnese Maccafani, discendenti indiretti della baronessa.

Per fare un altro esempio, la casa di via della vite, venduto il primo piano all'asta nell'anno 1903, aveva altri piani. Si racconta che la abitazione avesse dei negozi, l'attico ed un piano terra venduti dai nipoti indiretti della baronessa Agnese, nati anni dopo che Antonio fuggì nelle Americhe, venduti ad un noto presentatore televisivo oggi ancora vivente.

²¹ ASM, fondo Maccafani-Buglioni (1739-1896), IT-ASMC-F530461165.

²² Ci sono carte comprese nel periodo 1739 – 1896. Il fondo fu acquistato dal Ministero per i beni culturali ed ambientali nel 1988 presso la libreria "Marche Libri" di Petriolo, poi consegnato all'Archivio di Stato di Macerata. Il fondo contiene carteggio privato e documentazione relativa all'amministrazione dei beni di campagna della famiglia, originaria di Matelica. In particolare, le carte familiari attestano i passaggi di successione dopo la morte di Gian Dionisio, le vertenze tra i fratelli Geometti per questioni ereditarie ed i lasciti di Agnese Maccafani, a favore dei familiari, per giungere sino all'ultima decade del XIX secolo.

Alcuni soldi lasciati in eredità dalla baronessa Agnese furono richiesti nell'anno 1900 dai nipoti. La baronessa cedette un terreno in Tivoli per ampliare la stazione ferroviaria presente sulla linea Roma-Sulmona. La cessione fu pagata con una polizza.²³ Nel 1929 gli eredi di Gabriele e Ottavio Maccafani, eredi della baronessa, chiedevano alla Cassa Depositi e Prestiti il pagamento delle 610,71 lire, pagamento ancora non eseguito.

²³ Documento fornito da Meuti Pierluigi.

Il testo dei documenti

Di seguito sono riportati i documenti in cui si trova citato il nome di Antonio. I documenti sono ordinati per data crescente.

G.U. - Lunedì 4 marzo 1895

REGIO TRIBUNALE CIVILE Di Roma

Avviso per aumento di sesto

Il Cancelliere del tribunale suddetto fa noto:

Che nella pubblica udienza del dì 27 febbraio 1895, innanzi la quarta sezione civile di questo tribunale, vennero posti all'incanto e deliberati al maggior offerente i seguenti fondi siti in Tivoli, espropriati ad istanza di Maccafani Antonio fu Giovanni, nato a Pereto (Aquila), ivi domiciliato e per elezione in Roma, presso l'avvocato Alfredo Scafi, in danno del fallimento di Arcangeletti Enrico di Placido, da Tivoli, in persona del curatore definitivo sig. avv. Giacomo Ruta, dom. e resid. in Roma, via d'Azeglio, num. 24.

1. Lotto.

Terreno pascolativo olivato vocabolo Acquoria, segnato in mappa sez. 2°, n. 468 sub. 1 e 468 sub. 2, gravato del tributo diretto di L. 24,92.

2. Lotto.

Terreno vignato in voc. Leonina. Segnato in mappa sez. 5°, n. 1260. Tributo diretto L. 5,69, resp. 1/5, a Tuzi Carlo.

3. Lotto.

Terreno vignato vocabolo Ponte Lucano, segnato in mappa sez. 5°, n. 1309, tributo diretto L. 214, resp. 1/5 a Tuzi Carlo.

4. Lotto.

Terreno vignato voc. Valle Arcese, segnato in mappa sez. 9°, n. 522, gravato di canone e del tributo diretto di L. 5,02.

5. Lotto.

Porzione di casa con bottega e retrobottega, intero 2° piano, soffitta e corte in contrada via del Trevio, di piani 3 e vani 5, distinto in mappa col n. 882 sub. 2, sez. 1°, gravata del tributo diretto di L. 20 e di canone.

Che i detti 5 lotti rimasero provvisoriamente aggiudicati come segue: 1° lotto al sig. avv. Alfredo Scafì per persona da nominare per L. 1506, il 2° lotto allo stesso per L. 352, il 3° lotto al medesimo Scafì per L. 139, il 4° lotto al sig. Puzzilli Gioacchino per L. 322, il 5° lotto allo stesso Puzzilli per L. 4100.

Che su dette somme può farsi l'aumento non minore del sesto mediante dichiarazione da emettersi nella Cancelleria di questo tribunale nei quindici giorni successivi all'avvenuta aggiudicazione.²⁴

²⁴ *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Foglio delle Inserzioni* al Numero 53 – Lunedì 4 marzo 1895, pagina 364.

G.U. - Venerdì 5 aprile 1895

(1^a Pubblicazione)

Si fa noto che nel giorno 1^o maggio 1895, innanzi alla 4^a sezione civile del Tribunale di Roma, ad istanza di Benedetti Luigi, nella espropriazione promossa da Maccafani Antonio, in danno del fallimento di Arcangeletti Enrico, si procederà alla vendita in grado di sesto del seguente fondo:

“Porzione di casa e retrobottega, secondo piano, soffitta e corte, posta in Tivoli, via del Trevio, in mappa n. 882 sub. 2 sez. 1^a, tributo diretto L. 20”.

L’incanto si aprirà sul prezzo di L. 4800, alle condizioni contenute nel bando relativo depositato nella cancelleria del Tribunale suddetto.

Avv. Simone Ottolenghi
Procuratore. ²⁵

²⁵ *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, Foglio delle Inserzioni* al Numero 81 – Venerdì 5 aprile 1895, pagina 579.

G.U. - Sabato 6 aprile 1895

(2^a Pubblicazione)

Si fa noto che nel giorno 1^o maggio 1895, innanzi alla 4^a sezione civile del Tribunale di Roma, ad istanza di Benedetti Luigi, nella espropriazione promossa da Maccafani Antonio, in danno del fallimento di Arcangeletti Enrico, si procederà alla vendita in grado di sesto del seguente fondo:

“Porzione di casa e retrobottega, secondo piano, soffitta e corte, posta in Tivoli, via del Trevio, in mappa n. 882 sub. 2 sez. 1^a, tributo diretto L. 20”.

L’incanto si aprirà sul prezzo di L. 4800, alle condizioni contenute nel bando relativo depositato nella cancelleria del Tribunale suddetto.

Avv. Simone Ottolenghi
Procuratore.²⁶

²⁶ *Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, Foglio delle Inserzioni* al Numero 82 – Sabato 6 aprile 1895, pagina 584.

App. Roma, 14 aprile 1896.

TOMMASI Presidente ed Estensore.
SCAFI - MACCAFANI - ESATTORE DI ROMA.

Esecuzione fiscale - Immobili - Surrogazione dell'esattore in altra esecuzione ordinaria - Continuazione di questa - Nullità - Imposte per le quali può ottenersi la surroga - Leggi 20 aprile 1871 e 2 aprile 1882 sulla riscossione delle imposte, art. 65 - Cod. civ., art. 1962.

A) Quando l'esattore comunale abbia intimato al creditore precedente ad espropriazione immobiliare il pagamento del tributo arretrato, e per lo inadempimento di tale ingiunzione sia surrogato di diritto nella procedura, il creditore non può procedere oltre in questa, e se lo faccia sono nulli tutti gli atti, compresa la delibera (1).

L'azione di nullità competente all'esattore non è paralizzata né dalla circostanza che egli non abbia proposta veruna istanza per impedire l'incanto, né da chiedere il collocamento del suo credito (2).

B) L'esattore non ha diritto che gli sia pagato dal creditore precedente ogni debito d'imposta arretrato, ma bensì soltanto quel debito riflettente i beni espropriati, sui quali il precedente potrà trovare collocazione privilegiata delle somme pagate all'esattore (3).

A) Osserva che l'art. 65 della legge 20 aprile 1871, per la riscossione delle imposte dirette, inibiva allo esattore d'intraprendere atti di esecuzione, con le forme fiscali, sopra beni mobili ed immobili che già si trovavano colpiti da procedimento esecutivo ordinario, le virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili, o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili.

Ma ebbe tosto ad avvertirsi che codesto divieto infrapponeva ostacoli alla pronta riscossione delle imposte, e per rimuoverli si sentì il bisogno di modificare l'enunciato articolo e di autorizzare l'esattore di richiedere al creditore precedente col rito ordinario il pagamento della imposta, mediante ingiunzione, e di continuare gli atti coattivi con la procedura fiscale, quando non ne fosse soddisfatto.

Secondo tali modificazioni introdotte con la legge 2 aprile 1882 n. 674, la surrogazione di diritto in pro dell'esattore e la continuazione della procedura esecutiva nei modi privilegiati è subordinata a duplice condizione, cioè all'inadempimento della ingiunzione e alla possibilità del proseguimento degli atti di espropriazione.

Or amendue queste condizioni si verificano nel caso che ne occupa, in cui non si attese alla soddisfazione dell'imposta e si procedette alla vendita dopo la ingiunzione del pagamento ed il trascorrimento del termine prefisso dalla legge per eseguirlo.

Scaffi, e l'aderente al suo gravame, vorrebbero limitare il diritto alla surrogazione dell'esattore al caso in cui non si sia ancora stabilito il giorno dell'incanto nel procedimento di spropriazione ordinaria, ovvero il creditore istante si renda negligente.

Ma con codesta restrizione si verrebbe ad introdurre una distinzione che non è nella legge, si tradirebbe anzi lo scopo della stessa legge e si darebbe alla medesima legge un'applicazione contraria alla sua finalità. È risaputo che l'esattore, il quale procede col rito privilegiato per la riscossione del tributo fondiario su d'immobili posti nel comune dell'esattoria, non deve provocare il giudizio di graduazione, ma appena ultimata la vendita si può tosto far pagare dal cancelliere sull'ordine del pretore col prezzo ad esso depositato, a termini di legge.

Osserva che per la surrogazione nella procedura esecutiva contro Arcangeletti operata in pro dell'esattore Priora, *ministerio legis*, venne meno nel Maccafani la facoltà di continuare lo svolgimento degli intrapresi atti esecutivi e nel tribunale la potestà di celebrare gli incanti, cui invece proceder si doveva per effetto della legge speciale col rito privilegiato innanzi alla locale pretura; in modo che a torto si censuravano i primi giudici di aver dichiarata nulla e come non avvenuta l'aggiudicazione cui di poi si addivenne contro legge nei modi ordinari.

Che la vendita nullamente compiuta niun diritto trasferisce al compratore e non si può elevare ad atto irretrattabile ed irrescindibile.

Che l'esattore avrebbe potuto invero continuare gli atti coattivi, in virtù della sua legale surrogazione nel procedimento esecutivo, e prescindere dalla dimanda di nullità dell'aggiudicazione; ma non gli

si può far rimprovero d'aver prescelto di subordinare tale nullità all'inadempimento dell'espropriante e dell'acquirente alla soddisfazione delle imposte, non pur per il lodevole scopo che si ebbe e pel principio di ragione e di legge ch'è permesso tutto ciò che non è vietato, nonché per la viva resistenza a sì legittima istanza, che dimostra il bisogno che si sarebbe sempre avuto di adire il magistrato.

Che la ingiunzione per la surrogazione a continuare gli atti coattivi, in difetto di pagamento della imposta, fu giuridicamente diretta al solo creditore istante Maccafani, siccome prescrive l'enunciato art. 65 nei termini in cui si trova modificato.

Che l'avviso d'asta non fu ad alcuno notificato né si doveva intimare a chicchessia prima che l'esattore, per lo inadempimento alla ingiunzione, fosse rimasto surrogato nel procedimento esecutivo.

Osserva che da un fatto egli è vero che ben si può indurre l'abbandono o la rinuncia di un diritto; ma onde in tale incontro la rinuncia operasse è mestieri che il fatto da cui la tacita rinuncia s'inferisce sia incompatibile con la volontà di valersi del preteso diritto (argomento dall'art. 211 cod. civ.)

Or niuno dei due fatti da cui si vorrebbe trarre di avere l'esattore Priora rinunciato al diritto di continuare, con le norme fiscali, la procedura esecutiva iniziata nei modi ordinari, è ferace di giuridiche conseguenze.

Quanto al primo, perché l'esattore non aveva alcun obbligo di promuovere istanza per fare inibire la vendita col rito ordinario, ed è verosimile che egli dovette razionalmente supporre che il Maccafani non avrebbe fatto procedere ad atti nulli, ed ogni suo diritto da farlo valere nei modi di legge, era abbastanza tutelato, per effetto della surrogazione legale, anche di fronte ai terzi, verso cui niuna responsabilità avrebbe potuto contrarre, una volta che non aveva il dovere di libellare apposita dimanda per fare arrestare la vendita, massimamente verso lo Scafi, sciente di essersi operata la surrogazione di diritto prima dell'incanto, cui si rese poscia offerente.

Quanto poi alla dimanda in graduazione, neppur essa è incompatibile con lo svolgimento della contrastata surrogazione, dal momento che non si disconosce che fu subordinata all'evento, in cui la vendita del-

la quale si era chiesta la nullità, potesse rimanere ferma. Osserva che anche senza fondamento si dice inattendibile la surroga di diritto dell'esattore nel procedimento di due soltanto dei cinque fondi che dal Maccafani si erano fatti segno di espropriazione.

Il codice di rito civile in vero esige che si comprendano in unica subastazione tutti i beni che con più precetti si siano minacciati di spropriazione; ma da ciò non deriva che l'esattore debba estendere i suoi atti su tutti i fondi da altri staggiti, mentre gli è imposto (articolo 40 del regolamento 1° ottobre 1871), di limitare le sue esecuzioni sopra gl'immobili che rappresentino un valore presunto non eccedente il doppio del debito.

Il Maccafani, in vista di sì limitata domanda, avrebbe potuto far procedere alla vendita di altri immobili, avrebbe potuto fare anche istanza affinché l'esattore comprendesse nella sua esecuzione tutti i beni da esso minacciati di spropriazione col suo immobiliare precetto, ma non poteva di propria autorità reputare inattendibile e nulla quella dimanda e fare ultimare arbitrariamente la subastazione.

Altronde è testuale che non si possa pronunziare la nullità di alcun atto di procedura se la nullità non sia fulminata dalla legge (art. 56 del cod. di rito civile). Gli appellanti par che si facciano scudo dell'imperativo dettato dell'art. 661 detto codice, ma occorre appena notare che le infrazioni alle leggi imperative possono indurre la nullità, quantunque non espressamente comminata dalla legge quando riguardano la sostanza dell'atto ciò che non si riscontra nel concreto caso, in cui la quantità dei fondi in espropriazione non tiene alla essenza del procedimento esecutivo.

B) Osserva che per l'art. 65 della legge 20 aprile 1871, come modificato dalla posteriore legge 2 aprile 1882, l'esattore è surrogato di diritto nel procedimento esecutivo incoato nei modi ordinari, quando dal creditore procedente non si ottemperi all'ingiunzione di pagare l'imposta.

Questo pagamento, secondo l'esattore Priora, si estende a tutte le imposte siano fondiari privilegiate che personali, ed un tale suo concetto incontrò il plauso del tribunale, che ordinò al creditore instante Maccafani ed all'aggiudicatario Scafi il pagamento delle sue e

delle altre nonché delle spese nella complessiva somma di lire 325,44.

Contro cotale giudizio insorgono gli appellanti, i quali sostengono che il diritto dell'esattore verso il creditore procedente sia limitato al pagamento delle sole imposte fondiari privilegiate, non pure delle personali, di cui questi, facendone il pagamento, non potrebbe essere rivalso con prelazione.

Accadde pertanto rilevare che il patrio legislatore pur circondando di specialissimi riguardi la esazione di tributi, volle conciliare le supreme esigenze del pubblico erario col rispetto dei diritti dei terzi, e diede facoltà all'esattore nel caso indicato nell'accennato articolo, ch'è quello in esame, o di procedere sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento delle imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi ovvero intimare al creditore che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto, che paghi l'imposta.

Or codesta imposta non può essere che la privilegiata recuperabile sicuramente dal terzo che la paghi per effetto della prelazione, e non i tributi personali di cui il rimborso è sempre problematico sul prezzo degl'immobili (art. 1857 e 1962 cod. civ.), e sfugge perciò dal credere che si sia voluto fare obbligo al terzo di pagarli sotto la comminatoria di essere surrogato dall'esattore nella procedura immobiliare esecutiva.

Egli è però vero che l'esattore può essere soddisfatto anche *statim* delle imposte non privilegiate, su d'ordine del pretore, quando non vi siano opposizioni dei creditori, cui a tutela dei proprii diritti deve andare notificato l'avviso di asta (articoli 48, 52, 55 e 64 della ridetta legge); ma da ciò non ne conseguita che si possa pretendere il pagamento d'imposte non garantite da privilegio, senza che dagli interessati si sapesse del procedimento.

Per questi motivi, riforma, ecc.

(1-3) Una prima osservazione²⁷ specifica, che si traduce in una obiezione, è questa; se l'esattore a torto pretendeva dal creditore pro-

²⁷ Questa è una nota cumulativa dei punti (1), (2) e (3) del testo.

cedente, con l'atto d'ingiunzione intimatogli, il pagamento di somme che non poteva esigere (così giudica la sentenza), l'atto d'ingiunzione era irregolare e vizioso; conseguentemente non poteva produrre gli effetti di un atto regolare, nè a favore dell'esattore, nè a danno della parte intimata, cioè del creditore procedente. Perciò l'esattore, che con quell'atto vizioso non poteva ottenere il pagamento di somme ingiustamente pretese, non poteva nemmeno conseguire la surroga nella procedura, avendo il creditore un legittimo motivo per non attendere alla ricevuta ingiunzione.

Una seconda osservazione specifica, che si traduce parimente in una obbiezione, è questa: in generale le facoltà introdotte dalle leggi a beneficio di taluno cessano di essere legittimamente esercitate, quando la persona cui sono date ha già ottenuto in altra guisa l'intento che la legge mirava a favorire. Ora l'esattore, comparso a far valere il suo credito nel giudizio di graduazione, non aveva più bisogno, nè diritto per conseguenza, di agire per la continuazione della propria procedura. Ma, a parte le quistioni di specie, la massima generica adottata dalla sentenza surriferita, in applicazione dell'art. 65 della legge sulle imposte, sembra erronea ed insostenibile. Prima di tutto, il senso della espressione: *surroga di diritto*, risulta frainteso dalla corte; la legge non altro vuol significare se non che l'esattore ha diritto di procedere, come surrogato, senza proporre all'uopo veruna domanda giudiziale. Ma la sentenza, trascendendo dal concetto della legge, imagina che l'esattore, invece di sollecitare la procedura, possa coi suoi atti ritardarla e frustrarla. È una gara di diligenza che la legge ha bandita; e nel sistema della decisione annotata, il premio toccherebbe alla negligenza. L'esattore non può pregiudicare il diritto del creditore procedente di portare a compimento la procedura, se non conducendola a termine più presto di lui. La sentenza annotata afferma e sancisce il contrario; con quanta fedeltà e con quanto ossequio allo spirito della disposizione interpretata, non è chi non veda.

Se non che, l'argomento decisivo il quale doveva condurre la corte in sentenza perfettamente contraria, sta scritto nella motivazione surriferita: "è testuale che non si possa pronunciare la nullità di alcun atto di procedura se la nullità non sia *fulminata* dalla legge, art. 56 del codice di rito civile". Questo sta scritto nella motivazione. E poiché, a parte la eleganza dello stile, l'esattezza del principio non è oppugnabile, suscita una certa meraviglia la pronta dimenticanza di esso, di fronte ad una questione tanto grave come quella dello annullamento di una delibera giudiziale, pronunciata in forza ed in applicazione di un testo di legge nel quale la nullità stessa non è minimamente *fulminata*.²⁸

²⁸ *Giurisprudenza italiana* – anno 1896, volume 48, pagine 651-655.

Sezione civile 15 giugno 1899, n. 402.

CASELLI P. - BAUDANA VACCOLINI Rel. ed Est. -
P. M. RIGHETTI (1)

(concl. diff.)

Scafi (avv. PATRIARCA) - Priora, esattore comunale di Tivoli (avv. MANDOLESI)

TASSE: Esattore - Aggiudicatario - Contribuente moroso - Tasse privilegiate - Contribuente espropriato.

L'esattore delle imposte non ha diritto di citare l'aggiudicatario dei beni appartenenti già al contribuente moroso, per essere pagato delle tasse, benchè privilegiate, dovute dal contribuente espropriato.

FATTO: Ad istanza di Antonio Maccafani fu notificato precetto sui beni immobili ad Enrico Arcangeletti; e il tribunale di Roma, con sentenza del 30 novembre - 5 dicembre 1894, autorizzò la vendita di cinque fondi situati in Tivoli.

Ma quell'esattore comunale Fulvio Priora, agli 8-24 gennaio 1895, intimò all'Arcangeletti di pagar lire 310, 71, per imposte relative al 1894; e ai 19-21 febbraio intimò al Maccafani il pagamento di lire 325,44 per tasse e spese a carico dell'Arcangeletti, e in caso negativo gli dichiarò che intendeva essere surrogato di diritto negli atti esecutivi già da lui iniziati limitatamente agli stabili descritti nel bando di vendita al primo e al quinto lotto. Ciò non pertanto il Maccafani fece procedere alla vendita dei beni, e il primo lotto fu aggiudicato all'avv. Alfredo Maria Scafi addì 27 febbraio 1895.

Dopo di che con citazione del 13 successivo maggio l'esattore convenne in giudizio il Maccafani e lo Scafi per ottenere il pagamento delle suindicate lire 325,44 entro un breve termine, scorso il quale inutilmente, venisse dichiarata nulla la vendita, e fosse l'esattore nel diritto di procedere ad altra subastazione con le norme fiscali.

A tale giudizio furono citati l'Arcangeletti, già dichiarato fallito con sentenza del 7 gennaio 1895, e l'avv. Giacomo Ruta curatore del fallimento.

Il tribunale di Roma accolse la domanda dell'Esattore; se ne gravò l'avv. Scafi, cui aderì il Maccafani; e la corte di appello di questa città, con sentenza del 5-12 maggio 1896, ridusse a lire 122,46, oltre l'importo del precetto, dell'atto di pignoramento, dell'avviso d'asta e sua trascrizione, l'ordine di pagamento agli appellanti fatto, e li condannò a tre quarte parti delle spese del doppio giudizio.

Contro questa sentenza ha ricorso per cassazione l'avv. Scafi e deduce: 1° che non si può pretendere dall'aggiudicatario il pagamento d'imposte scadute, anteriori al suo acquisto, e relative non solo al fondo da lui comprato, ma anche ad altri fondi, e perfino l'imposta di ricchezza mobile e le tasse di esercizio e di commercio dovute dal debitore espropriato.

(Omissis)

DIRITTO: Basta leggere la citazione introduttiva del giudizio per convincersi che l'esattore intese di agire ed agì veramente in virtù dell'art. 65 della legge 20 aprile 1871 modificato dalla successiva del 2 aprile 1882 n. 674, articolo espressamente ed anche implicitamente richiamato nella citazione suddetta. La corte d'appello riconobbe il buon diritto dell'altro principalmente in base al suindicato articolo, il quale viene appunto invocato dall'esattore in risposta al primo motivo del ricorso. Ma nè questo articolo, nè alcuna legge permettono all'esattore di molestare l'aggiudicatario dei beni appartenenti già al contribuente moroso, per ottenere da lui pagamento delle imposte scadute anteriori al suo acquisto e relative non solo al fondo da lui acquistato ma anche ad altri fondi. Non si tenga conto della primitiva domanda diretta ad ottenere dall'aggiudicatario il pagamento perfino delle imposte di ricchezza mobile e di esercizio del commercio, la esorbitanza della quale fu riconosciuta dalla corte di appello.

Ma intanto si rifletta che il citato art. 65 capoverso primo permette all'esattore d'intimare il pagamento dell'imposta al creditore che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto, non anche all'aggiudicatario. All'esattore non lice estender questa od altra simile disposizione di legge speciale all'aggiudicatario che tale divenne in giudizio regolato con le norme del giure comune.

E ben vero che l'art. 1962 codice civile dichiara privilegiati i crediti dello Stato, pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente; ma siffatto privilegio non si estende in danno dell'aggiudicatario, e potrà farsi efficacemente valere sul prezzo che egli è obbligato di pagare.

L'aggiudicatario Scafi fece rilevare con parole vibrante l'errore nel quale in proposito era caduto il tribunale, e in via principale concluse che annullando e revocando la prima sentenza si dichiarasse inammissibile o quanto meno si rigettasse l'istanza dell'esattore. La corte d'appello non affrontò la quistione e non vi rispose direttamente, nè il poteva di fronte alle leggi, speciale e generale, che esimono l'aggiudicatario dalla pretesa molestia.

Lo stesso controricorrente, non sapendo che si rispondere, è costretto di supporre un fatto non esatto, e cioè che le sentenze di primo e di secondo grado non si siano mai sognate di condannare l'aggiudicatario Scafi al pagamento delle imposte dovute dal debitore espropriato Arcangeletti, che gli abbiano soltanto offerto, come mezzo non obbligatorio ma facoltativo, per evitare l'annullamento della vendita, la soddisfazione delle imposte dovute all'esattore; e che è fuor di proposito il censurarle per aver costretto l'aggiudicatario al pagamento di quelle imposte, perché ciò non sussiste. Ma sussiste pur troppo, giacchè il tribunale, accogliendo la domanda fatta dall'esattore, ordinò che Antonio Maccafani e l'aggiudicatario Alfredo Scafi o qualsiasi altro intervenuto (!) pagassero all'istante nella sua qualità, e nel termine di 10 giorni, la somma di lire 325,44 dovute per pagamento d'imposta diretta dal fallito Enrico Arcangeletti.

E la corte d'appello, dopo aver dichiarato che erano dovute le sole tasse privilegiate, ridusse a lire 122,46 l'ordine di pagamento fatto ai sunnominati Maccafani e Scafì, ed ordinò che con tale modificazione la impugnata sentenza avesse la sua esecuzione.

E perciò accoglie il primo motivo del ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Roma, seconda sezione, in data 5-12 maggio 1896, cassa la sentenza stessa e rinvia la causa per nuovo esame e per le spese alla corte d'appello di Macerata; ordina poi che al ricorrente sia restituito il deposito per multa.

NOTA: (1) Il Pubblico Ministro concluse pel rigetto del ricorso.²⁹

²⁹ *La Corte suprema di Roma raccolta periodica delle sentenze della Corte di cassazione di Roma* – anno 1899, pagine 97-98.

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
ED AMMINISTRATIVA

Riscossione delle imposte - Privilegio dell'esattore art. 65 legge
20 aprile 1871 - Inapplicabilità danno dell'aggiudicatario.

Il privilegio accordato dall'art. 1962 cod. civ. pei crediti dello stato pel tributo fondiario, e che l'esattore, per l'art. 65 legge 20 aprile 1871, può esercitare verso chiunque abbia intrapreso atti esecutivi sopra immobili del debitore, non si estende in danno dell'aggiudicatario, potendo soltanto farsi valere sul prezzo pagato.

(Corte di Cassazione di Roma, 15 giugno 1999. [sic] Pres. Caselli, est. Baudana-Vaccolini - Scafi e. Esattore comunale di Tivoli).

Diritto-Basta leggere la citazione produttiva del giudizio per convincersi che l'esattore intese di agire ed agiva veramente in virtù dell'art. 65 della legge 20 aprile 1871, modificato dalla successiva del 2 aprile 1882 n. 674, articolo espressamente ed anche implicitamente richiamato nella citazione suddetta. La Corte d'Appello riconobbe il buon dritto dell'attore principalmente in base al suindicato articolo, il quale viene appunto invocato dall'esattore in risposta al primo motivo del ricorso. Ma nè quest'articolo nè alcuna legge permettono all'esattore di molestare l'aggiudicatario dei beni appartenenti già al contribuente moroso per ottenere da lui il pagamento delle imposte scadute anteriori al suo acquisto e relativo non solo al fondo da lui acquistato, ma anche ad altri fondi. Non si tenga conto della primitiva domanda diretta ad ottenere dall'aggiudicatario il pagamento persino delle imposte di ricchezza mobile e di esercizio del commercio, la esorbitanza della quale fu riconosciuta dalla Corte d'Appello. Ma intanto si rifletta che il citato art. 65, capoverso primo, permette all'esattore d'intimare il pagamento dell'imposta al creditore che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto, non anche all'aggiudicatario.

All'esattore non dice estender questa od altra simile disposizione di

legge speciale all'aggiudicatario, che tale divenne in giudizio regolato con le norme del giure comune.

È ben vero che l'art. 1962 del codice civile dichiara privilegiati i crediti dello Stato pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, sopra gli immobili del contribuente; ma siffatto privilegio non si estende in danno dell'aggiudicatario, e potrà farsi efficacemente valere sul prezzo che egli è obbligato di pagare.

L'aggiudicatario Scafì fece rilevare con parole vibrante l'errore nel quale [sic] in proposito era caduto il tribunale e in via principale concluse che, annullando [sic] e revocando la prima sentenza, si dichiarasse inammissibile o quanto meno si rigettasse l'istanza dell'esattore.

La Corte d'Appello non affrontò la questione e non vi rispose direttamente, nè il poteva di fronte alle leggi, speciale e generale, che esimono l'aggiudicatario dalla pretesa molestia.

Lo stesso controricorrente, non sapendo che si rispondere, è costretto di supporre un fatto non esatto e cioè che le sentenze di primo e secondo grado non si siano mai sognate di condannare l'aggiudicatario Scafì al pagamento delle imposte dovute dal debitore espropriato Arcangeletti, che gli abbiano soltanto offerto, come mezzo non obbligatorio, ma facoltativo, per evitare l'annullamento della vendita, la soddisfazione delle imposte dovute all'esattore, e che è fuor di proposito il censurarle per aver costretto l'aggiudicatario al pagamento di quelle imposte, perché ciò non sussiste. Ma sussiste pur troppo, giacchè il tribunale, accogliendo la domanda fatta dall'esattore, *ordinò* che Antonio Maccafani e l'aggiudicatario Alfredo Scafì, o *qualsiasi altro intervenuto* (!) pagassero all'istante, nella sua qualità e nel termine di dieci giorni, la somma di L. 325,44 *dovute per pagamento d'imposta diretta dal fallito Enrico Arcangeletti*. E la corte d'appello, dopo aver dichiarato che erano dovute le sole tasse privilegiate, ridusse a L. 122,46 *l'ordine* di pagamento fatto ai sunnominati Maccafani e Scafì, ed *ordinò* che con tale modificazione l'impugnata sentenza avesse la sua esecuzione.

Dovendosi per tal modo accogliere il primo motivo, non è il caso di passare all'esame degli altri.

E perciò accoglie il 1° motivo del ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma in dala [sic] 5-12 maggio 1896, cassa la sentenza stessa e rinvia la causa per nuovo esame e per le spese alla Corte d'Appello di Macerata ecc.³⁰

³⁰ *Il consulente commerciale e bollettino di giurisprudenza tributaria* - anno 1899, pagina 269.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.

Udienza 15 giugno 1899; Pres. CASELLI P., Est. BAUDANA VACCOLINI, P. M. RIGHETTI (concl. contr.); Esattore comunale di Tivoli (AVV. MANDOLESI) c. Scafi (AVV. PATRIARCA).

Esazione - Tributo fondiario - Aggiudicatario dell'immobile - Diritti dell'esattore (L. 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, modificata dalla legge 2 aprile 1882, art. 65).

L'esattore delle imposte non ha azione per intimare all'aggiudicatario d'un immobile venduto all'asta pubblica di pagare il tributo fondiario gravante sull'immobile stesso e non soddisfatto dal debitore espropriato; ma può solo concorrere con il dovuto privilegio nella graduazione per la distribuzione del prezzo di acquisto. (1)

La Corte, ecc. - Basta leggere la citazione introduttiva del giudizio per convincersi che l'esattore intese di agire ed agiva veramente in virtù dell'art. 65 della legge 20 aprile 1871, modificato dalla successiva del 2 aprile 1882 n. 674, articolo espressamente ed anche implicitamente richiamato nella citazione suddetta. La Corte di appello riconobbe il buon diritto dell'attore principalmente in base al suindicato articolo; il quale viene appunto invocato dall'esattore in risposta al primo motivo del ricorso. Ma nè quest'articolo nè alcuna legge permettono all'esattore di molestare l'aggiudicatario dei beni appartenenti già al contribuente moroso, per ottenere da lui il pagamento delle imposte scadute anteriori al suo acquisto e relative non solo al fondo da lui acquistato, ma anche ad altri fondi. Non si tenga conto della primitiva domanda, diretta ad ottenere dall'aggiudicatario, il pagamento persino delle imposte di ricchezza mobile e di esercizio del commercio, la esorbitanza della quale fu riconosciuta dalla Corte di appello. Ma intanto il citato art. 65 capoverso 1° permette all'esattore d'intimare il pagamento dell'imposta al creditore che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto, non anche all'aggiudicatario. All'esattore non lice estendere questa od altra simile disposizione di legge speciale all'aggiudicatario, che tale divenne in giudizio regolato con le norme del giure comune.

È ben vero che l'art. 1962 cod. civ. dichiara privilegiati i crediti dello Stato, pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, sopra gl'immobili del contribuente; ma siffatto privilegio non si estende in danno dell'aggiudicatario, e potrà farsi efficacemente valere sul prezzo che egli è obbligato di pagare.

L'aggiudicatario Scafi fece rilevare con parole vibrante l'errore nel quale in proposito era caduto il Tribunale, e in via principale concluse che, annullando e revocando la prima sentenza, si dichiarasse inammissibile o quanto meno si rigettasse la istanza dell'esattore. La Corte d'appello non affrontò la questione e non vi rispose direttamente; nè il poteva di fronte alle leggi speciali e alla legge generale, che esimono l'aggiudicatario dalla pretesa molestia.

Lo stesso controricorrente, non sapendo che si rispondere, è costretto di supporre un fatto non esatto, e cioè che le sentenze di primo e di secondo grado non si siano mai sognate di condannare l'aggiudicatario Scafi al pagamento delle imposte dovute dal debitore espropriato Arcangeletti, che gli abbiano soltanto offerto, come mezzo non obbligatorio ma facoltativo, per evitare l'annullamento della vendita, la soddisfazione delle imposte dovute all'esattore; e che è fuor di proposito il censurarle per aver costretto l'aggiudicatario al pagamento di quelle imposte, perché ciò non sussiste. Ma sussiste pur troppo, giacchè il Tribunale, accogliendo la domanda fatta dall'esattore, ordinò che Maccafani e l'aggiudicatario Scafi o qualsiasi altro intervenuto pagassero all'istante nella sua qualità, e nel termine di dieci giorni, la somma di lire 325,44 dovuta per pagamento d'imposta diretta dal fallito Arcangeletti. E la Corte d'appello, dopo aver dichiarato che erano dovute le sole tasse privilegiate, ridusse a lire 122,46 l'ordine di pagamento fatto ai sunnominati Maccafani e Scafi, ed ordinò che con tale modificazione la impugnata sentenza avesse la sua esecuzione.

Per questi motivi, cassa, ecc.

(1) La questione si rannoda all'altra agitata prima della pubblicazione della legge 20 gennaio 1897 sulla facoltà dell'esattore di espropriare per il pagamento del tributo fondiario gli immobili che ne sono gravati, ancorchè passati in proprietà di terzi per acquisto fattone all'asta pubblica, e già risolta in senso negativo dalla Cassazione di

Roma. V. sent. 25 marzo 1895 (*Foro it.*, 1895, I, 417) con i richiami in nota. Tale questione però oggi non è più possibile, perché l'art. 48 della legge 21 gennaio 1871 ha dichiarato che l'immobile può espropriarsi quantunque passato in proprietà del terzo in qualsiasi modo, e quindi anche per acquisto all'asta pubblica. Sulla retroattività delle disposizioni di questa legge consulta in senso affermativo Cass. Roma 28 marzo e 31 dicembre 1898 (*Foro it.*, 1898, I, 841, e *retro col.* 273) con i rispettivi richiami alla giurisprudenza precedente.

Rammentiamo infine che la Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 28 giugno 1898 (*Foro it.*, 1898, I, 1845) decise che l'esattore può procedere al pignoramento dei frutti e fitti di un immobile per il pagamento dell'imposta fondiaria privilegiata da cui è gravato, anche se l'immobile non sia più di proprietà del debitore, ma di un terzo che lo abbia acquistato all'asta pubblica.³¹

³¹ *Il Foro italiano: raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa* – anno 1899, volume 24, pagina 1338.

G.U. - Venerdì 7 luglio 1899

Esattoria Comunale di Pereto

Io sottoscritto messo addetto all'esattoria comunale di Pereto, su istanza dell'esattore del Comune suddetto sig. Iadeluca Antonio, rappresentato dal sig. Gentili Cesare per delegazione dell'esattoria di Roma, visti gli articoli 37 della Legge 20 aprile 1871 e 141 del c. p. c. cito il sig. Maccafani Antonio fu Giovanni a comparire nanti il sig. pretore di Carsoli all'udienza che si terrà il 21 luglio 1899 ad ore 10, perché dichiararsi nei modi prescritti dalla Legge le somme dovute al sig. Nobili Amilcare fu Angelo e senza convalidare il sequestro praticato, ed in mancanza di dichiarazione sentirsi condannare come debitore presunto.

Pereto, 6 luglio 1899

Il Messo
ALFREDO PENNA³²

³² *Gazzetta Ufficiale, Annunzi*, venerdì 7 luglio 1899, numero 157, pagina 1307.

G.U. - Martedì 12 maggio 1903

(1^a Pubblicazione)

Si fa noto che nella pubblica udienza del 17 giugno 1903 del Tribunale civile di Roma 4^a sezione, avrà luogo la vendita del seguente immobile posto in Roma da espropriarsi al fallimento di Maccafani Antonio fu Giovanni e per esso del suo curatore avv. Marco Bascianelli ad istanza del Banco di Roma.

Porzione di casa posta in via della Vite nn. 100,101, al 1^o piano, distinta in mappa Rione III, n. 239 sub. 2, gravata di canone enfiteutico di L. 3,96 già a favore del Monastero di S. Silvestro in Capite, e poscia della Giunta liquidatrice

Tributo diretto di L. 48,70.

Prezzo d'incanto L. 5800,80, alle condizioni riportate nel bando depositato nella cancelleria del suddetto Tribunale.

Avv. Filippo Pediconi
procuratore.³³

³³ *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Foglio delle Inserzioni* al Numero 111 – Martedì 12 maggio 1903, pagina 870.

G.U. - Venerdì 15 maggio 1903

Nell'udienza del 17 giugno 1903 del Tribunale civile di Roma, 4^a sezione, avrà luogo la vendita di porzione della casa posta in Roma in via della Vite 100-101, al primo piano, distinta al rione III, mappa num. 239, sub. 2, gravata di canone enfiteutico di lire 3,96 a favore del Monastero di San Silvestro in Capite, ora Giunta liquidatrice, quale vendita vien fatta ad istanza del Banco di Roma in danno del fallimento di Maccafani Antonio fu Giovanni e per esso del suo curatore avv. Marco Bascianelli.

Essendo il detto Maccafani di domicilio, residenza e dimora ignoti, si pubblica il presente sunto del bando, a senso dell'art. 141 cod. proced. civile.

Roma, 15 maggio 1903

L'usciere del Tribunale di Roma
Ferd. Mastrelli³⁴

³⁴ Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Foglio delle Inserzioni al Numero 114 – Venerdì 15 maggio 1903, pagina 891.

G.U. - Venerdì 19 giugno 1903

Nell'udienza del 22 luglio 1903 del Tribunale civile di Roma, 4^a sezione, avrà luogo la vendita di porzione della casa posta in Roma in via della Vite 100-101, al primo piano, distinta al rione III, mappa num. 239, sub. 2, gravata di canone enfiteutico di lire 3,96 a favore del Monastero di San Silvestro in Capite, ora Giunta liquidatrice, quale vendita vien fatta ad istanza del Banco di Roma in danno del fallimento di Maccafani Antonio fu Giovanni e per esso del suo curatore avv. Marco Bascianelli.

Essendo il detto Maccafani di domicilio, residenza e dimora ignoti, si pubblica il presente sunto del bando, a senso dell'art. 141 Codice proced. civile.

L'incanto si aprirà sul prezzo di L. 4640,65

Roma, 19 giugno 1903

L'usciera del Tribunale di Roma
Nicola Marzolo³⁵

³⁵ *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Foglio delle Inserzioni* al Numero 142 – Venerdì 19 giugno 1903, pagina 1125.

G.U. - Sabato 20 giugno 1903

(2^a Pubblicazione)

Si fa noto che nella pubblica udienza del 22 luglio 1903 del Tribunale civile di Roma, 4a sezione, luogo la vendita del seguente immobile posto in Roma da espropriarsi al fallimento di Maccafani Antonio fu Giovanni e per eddo del suo curatore avv. Marco Bascianelli ad istanza del Banco di Roma.

Porzione della casa posta in Roma in via della Vite 100-101, al 1° piano, in mappa Rione III, n. 239 sub. 2, gravata di canone enfiteutico di L. 3,96 già a favore del Monastero di S. Silvestro in Capite, ora Giunta liquidatrice e del tributo diretto di L. 48,70.

Prezzo d'incanto L. 4640, 65, alle condizioni riportate nel bando depositato nella cancelleria di detto Tribunale.

Il procuratore
Avv. Filippo Pediconi ³⁶

³⁶ *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Foglio delle Inserzioni* al Numero 143 – Sabato giugno 1903, pagina 1131.

G.U. - Lunedì 27 luglio 1903

(1^a Pubblicazione)

Si fa noto che nella pubblica udienza del 28 agosto 1903 del Tribunale civile di Roma 4^a sez. (1^a feriale), avrà luogo la vendita del seguente immobile posto in Roma da espropriarsi al fallimento ai Maccafani Antonio fu Giovanni e per esso del suo curatore avv. Marco Bascianelli ad istanza del Banco di Roma.

Porzione della casa posta in via della Vite 100-101, al primo piano, in mappa rione 3° N. 239 sub. 2, gravata di canone enfiteutico di L. 3,96 già a favore del Monastero di San Silvestro in Capite, ora Giunta Liquidatrice, e del tributo diretto di L. 48,70.

Prezzo d'incanto L. 3248,45, alle condizioni riportate nel bando depositato nella cancelleria del suddetto Tribunale.

Il Procuratore
Avv. Filippo Pediconi.³⁷

³⁷ *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Foglio delle Inserzioni* al Numero 175 – Lunedì 27 luglio 1903, pagina 1343.

G.U. - Martedì 28 luglio 1903

(2^a Pubblicazione)

Si fa noto che nella pubblica udienza del 28 agosto 1903 del Tribunale civile di Roma 4^a sez. (1^a feriale), avrà luogo la vendita del seguente immobile posto in Roma da espropriarsi al fallimento ai Maccafani Antonio fu Giovanni e per esso del suo curatore avv. Marco Bascianelli ad istanza del Banco di Roma.

Porzione della casa posta in via della Vite 100-101, al primo piano, in mappa rione 3° N. 239 sub. 2, gravata di canone enfiteutico di L. 3,96 già a favore del Monastero di San Silvestro in Capite, ora Giunta Liquidatrice, e del tributo diretto di L. 48,70.

Prezzo d'incanto L. 3248,45, alle condizioni riportate nel bando depositato nella cancelleria del suddetto Tribunale.

Il Procuratore
Avv. Filippo Pediconi. ³⁸

³⁸ *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Foglio delle Inserzioni* al Numero 176 – Martedì 28 luglio 1903, pagina 1353.

G.U. - Venerdì 31 luglio 1903

Nell'udienza del 28 agosto 1903 del Tribunale civile di Roma, 4^a sezione (1^a feriale), avrà luogo la vendita di porzione della casa posta in Roma in via della Vite 100-101, al primo piano, distinta al rione III mappa n. 239 sub. 2, gravata di canone enfiteutico di L. 3,96 a favore del Monastero di S. Silvestro in Capite, ora Giunta Liquidatrice, quale vendita vien fatta ad istanza del Banco di Roma in danno del fallimento di Maccafani Antonio fu Giovanni e per esso del suo curatore avv. Marco Bascianelli.

Essendo il detto Maccafani di domicilio, residenza e dimora ignoti, si pubblica il presente sunto del bando a senso dell'art. 141 Cod. proc. civile.

L'incanto si aprirà sul prezzo di L. 3248,45.


Roma, 31 luglio 1903.

L'usciere
Del tribunale di Roma
Pietro Reggiani ³⁹

³⁹ *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Foglio delle Inserzioni* al Numero 179 – Venerdì 31 luglio 1903, pagina 1372.

Riscatto polizza

59148



1622

1

R. Trib. Civ. Sen. di Roma

Con testamento olografo del 9 ottobre 1879, pubblicato il 21 Maggio 1891 per gli atti del notaro Scopi di Casoli registrato a Cagliarico il 24 Maggio 1891 la fu abnese Maccarani istituiva suoi eredi Mario, Gabriele, Giovanni Agelo, Ottavio ed Antonia Maccarani ed usufruttuario delle parti spettanti ad Ottavio e Giovanni Agelo il loro padre Barbolenico Maccarani.

Era le altre cose faceva parte del Credito della fu abnese Maccarani un Deposito di lire 610,71 fatto a di lui favore il 19 febbraio 1891 dalla Societa Italiana per le strade ferrate meridionali nella cassa dei Depositi e prestiti dello Stato per appropriazione di un terreno nel territorio di Civoli occorrente nelle opere di ampliamento della stazione di Civoli sulla ferrovia Roma - Salmona. Orde i suddetti eredi Maccarani possono ottenere dalla R. Prefettura di Roma il riscatto per

20-12-94

29/4 1900

Stabili

quota L. 1000

— cop. per notizie

— fine N. 3

Importo L. 8,79

Quintanza N. 1414

Il Cancelliere

[Signature]

Off. di Tribunale

di Lavoro Soc.

Ing. Maccarani

Giulio Maccarani

Antonio Maccarani

Gabriele Maccarani

Mario Maccarani

Figura 7 – Domanda riscatto polizza, prima pagina

R. Trib. Civ. e Pen. Di Roma

Con testamento olografo del 9 novembre 1879 pubblicato il 31 maggio 1891 per gl'atti del Notaro Scafidi Carsoli registrato a Tagliacozzo il 24 maggio 1891 la fu Agnese Maccafani istituiva suoi eredi Mario, Gabriele, Giovannangelo, Ottavio ed Antonio Maccafani ed usufruttuario delle parti spettanti ad Ottavio e Giovanagelo il loro padre Bartolomeo Maccafani

Tra le altre cose faceva parte dell'eredità della fu Agnese Maccafani un deposito di lire 610:71 fatto a di lei favore il 19 febbraio 1891 dalla Società Italiana per le strade ferrate meridionali nella cassa dei depositi e prestiti dello stato per espropriazione di un terreno nel territorio di Tivoli occorsa nelle opere di ampliamento della stazione di Tivoli sulla ferrovia Roma Sulmona. Onde i sudetti eredi Maccafani possano ottenere dalla R.^a Prefettura di Roma il decreto per il ritiro della sudetta somma come sopra depositata occorre che da questo Ecc.mo Tribunale venga dichiarata la loro qualifica ereditaria, e perciò il tatto [sic] nell'interesse dei medesimi fa istanza a questo Ecc.mo Tribunale perché venga dal medesimo dichiarato che i sudetti Mario, Gabriele, Giovanangelo, Ottavio ed Antonio Maccafani gli unici eredi della su ripetuta Agnese Maccafani come dall'atto di notorietà che si allega, che a Bartolomeo Maccafani appartiene l'usufrutto delle parti spettanti ai di lui figli Ottavio e Giovannangelo e che per conseguenza ai detti Mario, Gabriele, Giovannangelo, Ottavio ed Antonio Maccafani è ora dovuto l'indennità del terreno come sopra espropriato in £ 610:71 depositate nella sudetta Casa dei depositi e prestiti dello stato come alla polizza N° 18846
Roma 9 Dicembre 1899

f.¹⁰ Per Avv. Nicolò Amati Pr.ore

R.¹⁰ al Giudice Sig.^r Cavulli Caccini perché mi riferisca in Camera di Consiglio previa comunicare al P.M. pel suo parere
Roma 11 Dicembre 99

Il Presidente f.¹⁰ Ostermann

Il P.M. Propone che si accolga la istanza che precede

Roma 18/12 – 99 – f.¹⁰ Crisafulli

Il Tribunale Civ. di Roma Sezione prima composta dei Sigg.

Cav. Leopoldo Ostermann Presidente

Avv. Bonetti Aristide Giudice
Avv. Caccini Italo Agg, Giud. Relatore
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunziato il seguente

Decreta

Ritenuto che dagl'atti acclusi risulta che unici eredi della fu Maccafani Agnese ved.^a Buglioni sono i Sigg, Mario Gabriele Giovannangelo Ottavio ed Antonio Maccafani da essa nominati nel testamento

P. Q. M.

Il Tribunale accoglie in ogni sua parte il ricorso suesteso e per lo effetto

Dichiara che gli unici eredi della fu Maccafani Agnese ved.^a Buglioni sono i Sig.^{ri} Mario, Gabriele Giovannangelo Ottavio ed Antonio Maccafani e che ad essi è dovuto la indennità del terreno e l'espropriato in £ 610,71 depositate alla Cassa D. e P. dello stato come da polizza N° 18846 =

Con deuto [sic] li 20 Dicembre 1899 e sotto il 21 detto – Il Pres.^{te} Ostermann f.^{to} Paladini

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell Sig. Avv. Amati

Roma 26 Aprile 1900

IL V. Cancelliere

